

Studio Legale
Avv. Ivo Ingrassia

70052 BITONTO (BA) - VIA SANTA LUCIA FILIPPINI 11 - TEL. 080 5756962 - FAX 080 5751016
70125 BARI - VIA BOVIO N. 84 - TEL. FAX 080 5797250
POSTA E-MAIL: ivoingrassia@virgilio.it

COMMISSIONE TECNICA CENTRALE ENCI, UFFICIO SOCI,
COMITATO ESECUTIVO ENCI, ENCI IN PERSONA DEL
COMMISSARIO AD ACTA, DOTT. MARCO LUSETTI, COMMISSIONE
DI DISCIPLINA DI 1° ISTANZA, CONSIGLIO DIRETTIVO ENCI,
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI, CONSIGLIERE DI COLLEGAMENTO ENCI, SIG.
PASSERINO VITTORIO, COLLEGIO DEI PROBIVIRI SIA,
ASSEMBLEA DEI SOCI SIA, SOCIETÀ ITALIANA ALANI.

**RICORSO D'URGENZA EX REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO
STATUTO SOCIALE ENCI SEZ. IV-V-VI-VII-VIII, CON ISTANZA
IMMEDIATA DI ANNULLAMENTO E/O SOSPENSIONE SIA DEL
REGOLAMENTO DEL CODICE ETICO PROMULGATO ED
APPROVATO ILLEGITTIMAMENTE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELLA SOCIETÀ ITALIANA ALANI, SIA DELL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA SIA FISSATA PER IL GIORNO
20.12.2009 E AVENTE AD OGGETTO QUALE ORDINE DEL GIORNO
"PROPOSTE MIGLIORATIVE INERENTI IL CODICE ETICO".**

PROMOSSO DA

- ANGIOLI EMILIANO titolare dell'allevamento con affisso "della Cala del
Leone" DAVIDE FRANCESCHINI titolare dell'allevamento con affisso "del
Nord Ovest", TERRANOVA MASSENZIO titolare dell'allevamento con af-
fisso "Torre di Nebbia", GIOVANNI MARCHESIN titolare dell'allevamento

Mandato:

Deleghiamo a rappresentarci e difenderci nella presente procedura l'Avvocato **Ivo Ingrassia** presso il cui Studio in Bitonto alla Via Santa Lucia Filippini n. 11 ed in Bari alla Via Bovio n. 84, eleggiamo domicilio.

Conferiamo al nominato difensore ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di conciliare, transigere, rinunciare, ritenendo sin d'ora per rato e fermo l'operato del predetto difensore. Ai sensi della Legge 675/96 e del d.lgs. 196/2003 autorizziamo il nominato difensore al trattamento dei dati personali.

I mandati sono conferiti a mezzo fax che si allega al presente ricorso

Avv. Ivo Ingrassia



con affisso "di Xara", RAZZA VALTER titolare nella sua quota del 50% dell'allevamento con affisso "del Castel Levante", FERILLI PIER PAOLO titolare dell'allevamento con affisso "dell'Aurea Dragonda", BALDUZZI PATRIZIA titolare dell'allevamento con affisso "degli Angeli di Penny", LILIANA MOLINARI titolare dell'allevamento con affisso "degli Anelli di Anan", ALFANO ANIELLO titolare dell'allevamento con affisso "della Torre di Velia", CASARINI ALBERTO e BARBARA DAGNINO titolare dell'allevamento con affisso "degli Allisonblu", PATRIZIO DONATI titolare dell'allevamento con affisso "della Baia Azzurra", DANILO DOZIO titolare dell'allevamento con affisso "del Regno di Fantasia", LA PUMA GIUSEPPE titolare dell'allevamento con affisso "di Casa Aaron", ROSARIA LI PERA titolare dell'allevamento con affisso "del Tempio dei Giganti", STEFANO DI SILVESTRI titolare dell'allevamento con affisso "della Val di Noce", CARLA CARLETTI titolare dell'allevamento con affisso "dei Monti del Keraton", RIZZO GIUSEPPE titolare dell'allevamento con affisso "dell'Alto Feudo", ANNAMARIA TINA SANMARTINI titolare dell'allevamento con affisso "DELLE QUERCE D'ERCOLE", IVO INGRAFFIA titolare dell'allevamento con affisso "Bigulla", nonché dei soci della Società Italiana Alani, SCALISI ANTONIO, CANDIDO CLAUDIO, FRATTINI ALESSANDRA, MORLOTTI ELIO, FRANCESCO MERCURI, MASNATO CATERINA, COGLIATI SIMONE, PIROTTA CLAUDIO, VILLA CORRADO, PICCINI LIVIO, FERRO LUCA, GORLA LEONARDO, EMANUEL MARISA MONICA, RIZZO CARMELA, ANDREA CORRADI, PAPICCIO TAMARA CARLA, PAGLIALUNGA LUCA, SCIORTINO ANTONINO, SACCO VINCENZO, BOSETTI CARLA, REBOLDI

ANGELO, POLI DONATO, POLI RAFFAELE, FINOTTO ANTONELLA, GARBATI ORNELLA, PIETRO DI BARI, ROBERTO CALABRESE, LOBELLO FILOMENA, SBLENDORIO MATTIA, TROYSI FRANCESCO, GENNARO LOPS BIONDI MASSIMO, INTINI SILVIA, GIOVANNI ALBANESE, NAZZARENO LUCCI, DIEGO BOSCIA, ELENA SCUPOLA, D'ALEO SALVATORE, FORMICA LIDIA, VITTORIA AMENDOLAGINE i quali dati personali sono contenuti sui mandati allegati in calce al presente atto - ricorrenti - difesi e rapp.ti dall'avv. Ivo Ingrassia con studio in Bitonto alla Via Santa Lucia Filippini n. 11, ed in Bari alla Via Bovio n. 84,

CONTRO

- SOCIETÀ ITALIANA ALANI, in persona del suo Presidente dott.ssa Amelia Murante e del Consiglio Direttivo con sede legale in 15067 Novi Ligure (AI), alla Via San Giovanni Bosco n. 69

PREMESSO

- che la Società Italiana Alani giusta Assemblea annuale dei Soci tenutasi in data 16.03.2008 - convocazione del 25.02.2008, ordine del giorno approvazione del Codice Etico - (doc.n.1), intendeva far approvare ai soci la proposta di un nuovo Codice Etico;

- che il Codice Etico de quo non veniva giammai approvato dall'Assemblea, anzi non solo la stessa veniva disertata dai soci, ma quei pochi presenti contestavano recisamente - mettendolo a verbale - l'inadeguatezza e l'inconsistenza del codice, ed infatti proprio a seguito di tale Assemblea ed a riprova di quanto testè affermato, la SIA con proprio comunicato n. 36 del 10.04.2008 (doc.n.2) riproponeva il nuovo Codice Etico da approvarsi in un'altra Assemblea dei Soci, e previo

l'espletamento di un sondaggio di favore mercè compilazione da parte dei soci di un questionario. Sul predetto comunicato n. 36 scriveva infatti il Presidente ed il Consiglio Direttivo della SIA che *"il numero dei partecipanti all'assemblea e delle comunicazioni inviate per iscritto dai soci allevatori era veramente esiguo ... ed ancora poiché la S.I.A. ritiene necessaria la partecipazione attiva e consapevole dei suoi membri e poiché non è stato possibile in Assemblea raggiungere un significativo consenso sul Codice Etico, si è concordemente deciso di sottoporre l'argomento all'attenzione di tutti i soci titolari di affisso, raggiungendoli direttamente al loro domicilio e chiedendo loro di esprimere la propria opinione ... qui di seguito vengono elencate le regole proposte dal C.D."*;

- che come detto anche il sondaggio effettuato tra i soci relativo all'emanazione di un nuovo codice etico non sortiva esito risolutivo alcuno, tant'è che la SIA in persona del suo Presidente nell'Assemblea Generale del 15.02.2009, nella sua relazione ai soci - comunicato n. 42 del 15.01.2009 (**doc.n.3**) - dichiarava testualmente *"il Consiglio ha iniziato a redigere un nuovo Codice Etico che metta in risalto il rispetto degli allevatori verso i riproduttori. Come sappiamo non siamo ancora giunti alla stesura definitiva, pare infatti doveroso, al termine del proprio mandato, non fare assumere al Consiglio una decisione così importante, che deve comunque essere il frutto dell'esaustivo dialogo con gli allevatori e dell'apporto dell'Assemblea dei Soci"*;

- che nondimeno ed in violazione sia dello **Statuto SIA (doc.n.3 bis)** [a tal fine vedasi **art. 14 a) l'Assemblea ha il compito di deliberare sul programma generale della Società d) sulle modifiche dello Statuto e f) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale**, e **art. 16 il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci**], oltretché di quanto ripetutamente affermato e su menzionato dal Presidente, **il solo Consiglio Direttivo approvava illegittimamente e poscia rendeva esecutivo in data 01.11.2009 il nuovo Codice Etico, senza indire alcuna obbligatoria Assemblea dei Soci;**

- che peraltro la riprova che il regolamento del Codice Etico imposto dalla SIA non trovava sostegno e/o approvazione alcuna da parte della quasi totalità degli allevatori soci della SIA titolari di affisso, è data dal fatto che **solo e soltanto tredici allevatori (doc.n. 4) su una totalità di più di quaranta aderivano al predetto Codice Etico, ma v'è di più giacché di questi 13 aderenti presenti sull'Elenco Soci Allevatori del sito della SIA, ben 6 erano rappresentati dagli stessi consiglieri, e gli altri due risultavano validamente inseriti nella SIA per il fatto di ricoprire altre cariche**, nel mentre i rimanenti cinque si potrebbe ipotizzare abbiano aderito in considerazione del paventato rischio di esclusione dal sito dell'Elenco Soci Allevatori SIA ammonito dal Consiglio Direttivo con il dispotico Codice Etico, ed in effetti si legge testualmente sul C.E. "**solo chi aderisce al Codice Etico verrà inseri-**

to nell'elenco degli allevatori titolari d'affisso soci SIA, ed ha il diritto di usufruire delle rubriche della SIA dedicate all'allevamento".

A tal proposito si contesta l'illiceità dell'azione posta in essere dal Consiglio Direttivo della SIA nell'aver provveduto prima ad espellere dal Sito dell'Elenco Soci Allevatori tutti coloro che già avevano regolarmente aderito al primo Codice Etico (doc.n.4 bis), poscia nell'aver addirittura oscurato completamente l'elenco Soci Allevatori;

- che per tale predetta fondata motivazione, la stragrande maggioranza degli allevatori con numero due note racc.te a.r. del 19.11.2009 e del 25.11.2009 (doc.ti nn.5 e 6) a firma dell'Avv. Ivo Ingrassia, impugnava e contestava alla SIA di aver illecitamente deliberato, oltreché messo in esecuzione un nuovo Codice Etico senza la obbligatoria approvazione dell'Assemblea dei Soci, ed all'uopo invitava e diffidava la stessa al ripristino del precedente Codice Etico, nonché di tutti i diritti e servizi sino a quel momento goduti dai soci, ed oggi ingiustamente negati;

- che come detto proprio in conseguenza delle unanimesi su citate contestazioni della quasi totalità dei Soci e dei Soci Allevatori, la SIA riconosceva essa stessa l'erroneità ed infondatezza dell'emanazione di tale regolamento, e pur non annullandolo per ostinazione, convocava comunque un'altra Assemblea dei Soci questa volta in via straordinaria da tenersi per il giorno 20.12.2009 (doc.n.7), avente però quale ordine del giorno non già l'annullamento del nuovo Codice Etico, e quindi la successiva discussione ed approvazione di un nuovo Codice, bensì nientemeno *"proposte migliorative inerenti il codice etico"*, *con il solo ma-*

lizioso intento di sanare un atto nullo quale il nuovo Codice Etico, non essendo stato lo stesso come detto approvato dall'Assemblea dei Soci bensì dal solo Consiglio Direttivo.

- che peraltro la gran parte dei ricorrenti radiati dall'elenco allevatori soci risultava già firmatario sia del Codice Etico Enci, che del primo codice Etico SIA, e pertanto avevano esattamente osservato la normativa ed i regolamenti Enci e dell'associazione specializzata di razza di cui al punto sub 6) del Codice Etico degli allevatori di Cani;

QUESTIONI DI DIRITTO

- DELLA ASSOLUTA ILLEGITTIMITÀ DEL REGOLAMENTO DEL CODICE ETICO PER ESSERE STATO DELIBERATO ED APPROVATO DAL SOLO CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SIA, E NON GIÀ DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI SIA, COME PREVISTO DALLO STATUTO. DELLA INCONGRUENZA DELLE DECISIONI PRESE DAL PRESIDENTE DELLA SIA E DAL CONSIGLIO DIRETTIVO, OLTRECHÈ DELLE BIZZARRE DICHIARAZIONI DAGLI STESSI RESE.

Ed in effetti come già ampiamente ed esaustivamente affermato in premessa, il nuovo Codice Etico arbitrariamente deliberato ed illegittimamente promulgato dalla SIA, deve ritenersi nullo poiché trattandosi di mero regolamento andava statuito in armonia dal solo organo legittimato a farlo, e cioè l'Assemblea dei Soci e non già dal C.D.

Di tale dettato normativo di certo il Consiglio Direttivo della SIA ne era perfettamente a conoscenza sin dall'inizio, tant'è che ancor prima di deliberare e promulgare il regolamento del nuovo Codice Etico in data 01.11.2009, esso stesso riconoscendone la sua incompetenza, provvedeva a convocare con atto del 25.02.2008 l'Assemblea annuale dei Soci tenutasi in data 16.03.2008, e con ordine del giorno "approvazione del Codice Etico".

Il Codice Etico quindi non veniva approvato in tale Assemblea dei Soci, tant'è che il C.D. per via del palesato insuccesso, decideva di riproporre il nuovo Codice Etico da approvarsi in un'altra assemblea dei soci e previo l'espletamento di un sondaggio di favore giusta compilazione da parte dei soci di un questionario - vedasi comunicato SIA n. 36 del 10.04.2008.

Nondimeno anche tale sondaggio veniva quasi totalmente disatteso dalla stragrande maggioranza dei soci - a tal fine si contesta che il Consiglio Direttivo della SIA non solo non ha giammai reso noti i risultati del sondaggio, ma lo stesso in persona del suo Presidente, ha solo dichiarato con il comunicato n. 36 del 10.04.2008 che il numero dei partecipanti all'Assemblea e delle comunicazioni inviate per iscritto dai soci allevatori era veramente esiguo nonché nella sua relazione alla recente Assemblea generale dei soci del 15.02.2009 - comunicato n. 42 del 15.01.2009 - dichiarava che il Consiglio uscente non poteva prendere una decisione così importante, e che quindi tale decisione doveva comunque essere "il frutto dell'esaustivo dialogo con gli allevatori e dell'apporto dell'Assemblea dei Soci".

Strane, incomprensibili e decisamente bizzarre si palesano le affermazioni rilasciate successivamente dal Presidente, laddove in palese contraddizione per quan-

to su affermato, dichiarava apertamente ed a caratteri cubitali sul sito ufficiale della SIA “che l’emanazione del nuovo codice etico da parte del Consiglio Direttivo della SIA è dovere del Consiglio deliberarlo, ... ma come ... non doveva essere il frutto dell’esaustivo dialogo con gli allevatori e dell’apporto dell’Assemblea dei Soci ????

Aggiungasi peraltro, e sempre ancora in contraddizione con quanto affermato dal Presidente e dal Consiglio Direttivo della SIA, che non è giammai intercorso tra i Soci ed il Consiglio alcun “dialogo esaustivo”, né gli stessi hanno giammai spiegato ai Soci quali potessero essere le finalità ed i punti essenziali del Codice Etico, tant’è che solo e soltanto in data odierna, ed a seguito delle lettere di contestazione e diffida a firma di codesto procuratore, il Presidente in nome e per conto del Consiglio Direttivo rendeva note pubblicamente alcune considerazioni sul Codice Etico ottemperando solo e soltanto adesso al doveroso compito di proporre e commentare il nuovo Codice Etico non avendolo giammai fatto prima, e soprattutto nella sede deputata a farlo, l’Assemblea. Tanto veniva statuito dal solo C.D., soprattutto in previsione di poter sanare un atto nullo mercè la convocazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci, avente peraltro ad oggetto - si badi bene -, non già la discussione e l’approvazione del nuovo Codice Etico, bensì solo e soltanto le “proposte migliorative inerenti il Codice Etico”, ritenendo di fatto già deliberato ed approvato il regolamento del nuovo Codice Etico.

Certamente Codesti Ill.mi Organi competenti interpellati, non potranno assolutamente sorvolare né astenersi dal prendere atto delle gravi su citate violazioni statutarie commesse dal Consiglio Direttivo della SIA, che perfettamente

consiglio di aver deliberato un atto impositivo illegittimo e certamente non di sua esclusiva competenza - come peraltro per sua stessa ammissione (leggasi dichiarazioni del Presidente della SIA "il Consiglio ha iniziato a redigere un nuovo Codice Etico che metta in risalto il rispetto degli allevatori verso i riproduttori. Come sappiamo non siamo ancora giunti alla stesura definitiva, pare infatti doveroso, al termine del proprio mandato, non fare assumere al Consiglio una decisione così importante, che deve comunque essere il frutto dell'esaustivo dialogo con gli allevatori e dell'apporto dell'Assemblea dei Soci ed ancora ... poiché la S.I.A. ritiene necessaria la partecipazione attiva e consapevole dei suoi membri e poiché non è stato possibile in Assemblea raggiungere un significativo consenso sul Codice Etico, si è concordemente deciso di sottoporre l'argomento all'attenzione di tutti i soci titolari di affisso, raggiungendoli direttamente al loro domicilio e chiedendo loro di esprimere la propria opinione ... qui di seguito vengono elencate le regole proposte dal C.D.) -, tentava invano e sagacemente solo oggi, di poter sovvertire gli eventi e le bizzarre ed incoerenti dichiarazioni oramai rese, oltreché camuffare gli errori e le violazioni commesse dalla SIA, all'uopo convocando l'Assemblea Straordinaria dei Soci, e tanto come detto al solo fine di sanare la nullità dell'atto impositivo, oltreché al fine di sottrarsi ad eventuali ed imminenti sanzioni.

Orbene, e senza voler comunque sconfinare in inutili ed infruttuose polemiche che si rimandano al mittente, appare doveroso qui rimarcare a caratte-

ri cubitali che il Consiglio Direttivo della SIA arrogandosi il diritto di deliberare il regolamento del Codice Etico, ha palesemente disatteso e violato la normativa vigente quale lo Statuto SIA, laddove *l'art. 14 a) demanda all'Assemblea il compito di deliberare sul programma generale della Società 14 d) sulle modifiche dello Statuto e 14 f) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale, ed ancora l'art. 16 del medesimo Statuto cita che il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci, e l'art. 19 che statuisce il Presidente dell'associazione ha l'onere di comunicare all'Enci le variazioni all'elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l'attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall'Associazione al fine di ottenere la ratifica dall'ENCI.*

A tal proposito è d'uopo domandarsi se il Consiglio Direttivo SIA - pur non avendo il potere di statuire in merito - abbia giammai comunicato all'ENCI la deliberazione del regolamento del nuovo Codice Etico?!. Questa difesa ritiene assolutamente di no, poiché è documentato e provato agli atti che nessuna ratifica al predetto Codice è stata giammai richiesta all'Enci, né da quest'ultimo rilasciata.

Ed ancora si invitano gli Organi interpellati a valutare e giudicare in maniera ponderata e garantista i fatti e le violazioni qui contestate, e quindi - ove accertato – a condannare il Consiglio Direttivo della SIA per aver palesemente violato e disatteso anche il Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale Enci con particolare riferimento alla Sezione IV punto sub 19.1) [“i Soci Collettivi devono attenersi nel perseguimento delle finalità associative al rispetto dello

Statuto, dei Regolamenti nonché delle delibere e determine dell'Enci" 19.4) "I Gruppi Cinofili e le Associazioni specializzate svolgono le attività sociali sotto l'indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione dell'Enci, nel rispetto della normativa comunitaria e italiana delle norme FCI e delle disposizioni previste dai disciplinari e norme tecniche ..", 20.1) sub a, b, c, d, e, f, 22.2) "i Presidenti dei Soci Collettivi hanno l'onere di comunicare all'Enci ogni altra informazione di rilievo circa l'attività associativa. Dovranno altresì trasmettere gli atti dalla stessa adottati in merito alla disciplina ed alla organizzazione delle attività, al fine di ottenere la ratifica dall'Enci", 22.3) "in caso di proposte di modifica dello statuto, l'Associazione deve darne preventiva comunicazione all'Enci in tempo utile per la necessaria disamina che dovrà, in ogni caso, avvenire entro due mesi", 23.1) "in caso di presunte violazioni della normativa statale o pattizia, l'Enci instaura un procedimento nei confronti del Socio Collettivo interessato, nell'osservanza delle seguenti previsioni"]], ed alla Sezione V, VI e VII sempre del medesimo Regolamento di Attuazione.

- NEL MERITO DEL REGOLAMENTO DEL CODICE ETICO, DELLA ILLEGITTIMITÀ ED IMPROPONIBILITÀ DELLO STESSO POICHÉ IN PALESE CONTRASTO ED IN ANTITESI PER QUANTO PREVISTO DAL CODICE ETICO DELL'ALLEVATORE DI CANI ENCI E QUINDI IN CONTRASTO AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE ENCI SUB 19.4) e 22.2). ED ANCORA DEL GRAVE DANNO ECONOMICO RIVENIENTE ALL'ENCI DALLA PROMULGAZIONE DI TALE CODICE ETICO.

Solo per mero tuziorismo difensivo e volendo entrare nel merito della valutazione del nuovo Codice Etico della SIA (doc.n.8), se ne contesta la totale contrapposi-

zione ed antitesi rispetto al Codice Etico dell'allevatore di cani Enci (**doc.n.9**).

Ed in effetti se si analizzano punto per punto i due Codici Etici si rileva quanto segue:

il Codice Etico della Sia prevede che:

- 2) l'età minima per il 1° accoppiamento della femmina è di 20 mesi;
- 3) è vietato far coprire una femmina per due calori consecutivi, tra una cucciolata e l'altra devono trascorrere almeno 10 mesi;
- 4) una fattrice può avere al massimo 3 cucciolate nella vita;
- a) la SIA inoltre esclude ogni tipo di controllo relativo alla displasia dell'anca, del gomito e del DNA, e peraltro non ha previsto alcun organo di controllo né alcuna commissione competente che possa valutare con cognizione tali osservanze, ma v'è di più poiché la stessa, con facere saccente si arroga con prepotenza il diritto di rimettere tali valutazioni alle libere, arbitrarie ed incontestabili decisioni del solo Consiglio Direttivo !.

il Codice Etico dell'allevatore di cani Enci prevede che:

- 9) far riprodurre cani sani, cioè privi di malattie manifeste o impedimenti a una corretta funzionalità o portatori di patologie ereditarie rilevate;
- 11) non accoppiare femmine troppo giovani, non prima del secondo calore, o troppo anziane. Dopo i sette anni di età è opportuno ottenere un certificato veterinario di idoneità alla riproduzione;
- 16) è opportuno che una fattrice, a salvaguardia del suo benessere, non abbia più di cinque cucciolate nella sua vita.

Orbene per tali riassuntati dettati, è evidente non solo che il **Codice Etico Sia e il C.D. assume un'illegittima, autocratica ed irriverente po-**

sizione di totale prevalenza giuridica e statutaria nei confronti del Codice Etico dell'allevatore di Cani Enci e quindi dell'Enci stesso, si ricorda infatti che il C.E. SIA necessita dell'obbligatorio controllo e ratifica da parte dell'Enci, ma lo stesso è da considerarsi quale causa di grave documento per l'Enci, per il solo fatto che una limitazione di cucciolate vuol dire in brevi linee, minor cuccioli e quindi minori pedigree, minor cani in esposizione e quindi minori esposizioni, e quindi in ultimo minor introiti per l'Enci, che di fatto pur essendo un'associazione non a scopo di lucro, si sostenta però economicamente e prevalentemente da queste entrate.

Di quanto testè informato l'Enci non potrà certamente non tenerne conto, così come non potrà certo sorvolare sulle gravi violazioni statutarie commesse dalla SIA, queste ultime spinte da un comportamento totalmente altero.

- SEMPRE NEL MERITO DEL REGOLAMENTO DEL CODICE ETICO, DELLA ILLEGITTIMITÀ ED IMPROPONIBILITÀ DELLO STESSO PER EVIDENTE VIOLAZIONE E RIDUZIONE DELLE QUALITÀ E DEI DIRITTI DEI SOCI.

L'illecito atto impositivo risulta infatti gravemente lesivo dei diritti dei soci e soci allevatori, prevedendo in ipotesi di mancata adesione illegittime sanzioni (quali la cancellazione degli allevatori dall'Elenco dei Soci Allevatori pubblicato sul sito ufficiale della S.I.A., e la mancata fruizione delle rubriche dedicate all'allevamento - provvedimenti questi, peraltro già messi in esecuzione dalla SIA), oltreché illecite restrizioni dei diritti preesistenti connessi alla qualità di socio, che vengono acquisiti integralmente sin dal momento del tesseramento, mercè

la corresponsione di una quota annuale di ingresso,

A tal proposito v'è da pensare, perché mai ogni singolo socio dovrebbe oggi pagare un tesseramento annuale di più €. 30,00 per rimanere socio della SIA, non usufruendo più di alcun tipo di servizio, e avendo peraltro perso gran parte di ogni legittimo diritto e qualità nell'ambito societario ??

Peraltro non va dimenticato che l'esclusione di quasi la totalità degli allevatori titolari di affisso riconosciuto Enci dal sito della Sia, è causa di grave danno d'immagine sia per gli allevamenti che per l'Enci stesso, anche in considerazione del fatto che molti dei soci radiati, risultano essere soci individuali dell'Enci, oltreché iscritti nel Registro Allevatori ed aderenti al Codice Etico dell'Enci. È certo infatti che l'Enci e gli Organi tutti qui interpellati per proprio Statuto e Regolamento devono obbligatoriamente tutelare anche i diritti dei propri Soci ed allevatori, e salvaguardarli da simili autocrati ed illecite azioni poste in essere dal C.D. nei loro confronti.

TANTO PREMESSO, CHIEDE

che gli Ill.mi Organi competenti interpellati a valutare e giudicare il presente ricorso d'urgenza, Vogliano così giudicare:

A) in via preliminare e d'urgenza anche ex Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale Enci Sez. IV sub 23.7) e 24.1), ritenuta la sussistenza dei gravi motivi connessi a tutto quanto esposto in premessa, sospendere e/o annullare i-
naudita altera parte sia il regolamento del codice etico promulgato ed appro-
vato illegittimamente dal Consiglio Direttivo della Società Italiana Alani, sia
dell'Assemblea Straordinaria dei Soci della SIA fissata per il giorno
20.12.2009 avente quale ordine del giorno "proposte migliorative inerenti il
codice etico", soprattutto per il fatto che ove mai si dovesse svolgere la predetta

Assemblea nel giorno fissato, la SIA potrebbe dar seguito al proprio illecito intento, e cioè quello di sanare un atto originato nullo, oltreché in violazione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Enci;

B) nel merito, e riconosciuta l'assoluta illegittimità dell'atto impositivo "Codice Etico" emanato dalla SIA, **annullare per quanto su esposto e comunque** ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale Enci Sez. IV sub 23.1), 23.2), 23.3), 23.4), 23.5), 23.6), 23.7), 24.1), e per quanto previsto Sez. V, VI e VII, oltreché riconoscere la stessa responsabile dei gravi fatti contestati ed ascritti, e pertanto adottare per quanto innanzi tutti quei provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa Enci;

C) per l'effetto ordinare immediatamente alla SIA di provvedere immediatamente al ripristino dello status quo ante, mercè la pubblicazione dei nominativi dei miei assistiti nell'elenco dei soci allevatori sul sito ufficiale della S.I.A., completa, così com'era, di tutti i dati personali di riferimento.

D) in via istruttoria si chiede agli organi interpellati, l'acquisizione ed il deposito in atti - ove mai esistente ma così non è - della eventuale ratifica dell'Enci del nuovo e vecchio Codice Etico;

Si depositano i documenti tutti, come indicati e numerati nella premessa che precede.

Salvezze illimitate.

Bitonto, li 04.12.2009

Avv. Ivo Ingraffia

